

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ALPAMAYO"

TITOLO I – Disposizione generali

ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e durata)

A. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'associazione di promozione sociale "**ALPAMAYO - APS**", con sigla "**ALPAMAYO**", con sede nel Comune di Cornaredo (MI).

B. La denominazione sarà integrata con "**ALPAMAYO – APS - ETS**" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

C. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

D. L'Associazione trae impulso dall'ambito delle idealità del movimento solidaristico "**OPERAZIONE MATO GROSSO**" con il quale intende mantenere i legami e la collaborazione pur qualificandosi come struttura giuridica autonoma ed indipendente dall'entità citata.

E. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

F. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15 del presente statuto.

G. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, successivamente ratificata dall'Assemblea Soci, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza che ciò costituisca modifica statutaria ai sensi dell'art. 3, nonché istituire sede e sezioni staccate anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 (Efficacia dello Statuto)

A. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione, e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 (Modificazione dello Statuto)

A. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti a condizione che all'assemblea straordinaria medesima partecipi la maggioranza degli Associati.

TITOLO II – Scopi, finalità e attività

ART. 4 (Scopi, finalità perseguite e obiettivi istituzionali)

A. L'associazione di promozione sociale **“ALPAMAYO - APS”**, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, non ha finalità di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale al successivo art. 5.

B. L'Associazione trae impulso dall'ambito delle idealità del movimento solidaristico **“OPERAZIONE MATO GROSSO”** e ne condivide le finalità e lo

spirito pur qualificandosi come struttura giuridica autonoma ed indipendente dall'entità citata.

C. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati: l'Associazione è apartitica ed è basata su una struttura di tipo democratico.

D. L'Associazione può svolgere attività in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, che restino nell'ambito degli obiettivi e delle indicazioni statutarie.

E. In particolare, l'Associazione, perseguendo le finalità di interesse generale di cui al punto precedente, si pone come obiettivi istituzionali:

- educare i giovani alla riscoperta dei valori umani e indirizzarli ad una esperienza di vita caratterizzata da un concreto impegno sociale;
- coinvolgere i giovani nello svolgimento concreto di attività gratuite attraverso esperienze di lavoro comunitario e con un a presenza attiva ed educativa fra la gente;
- sostenere l'integrazione sociale e generazionale;
- sostenere quegli Associati e quei volontari del movimento solidaristico denominato "Operazione Mato Grosso" che, spontaneamente e gratuitamente, si recano a lavorare a favore delle popolazioni in stato di necessità.

ART. 5 (Attività di interesse generale)

A. L'Associazione si propone il perseguimento delle proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs.

117/2017 e delle quali, per ciascuna, si indica nel seguito la lettera di riferimento

dell'articolo sopracitato:

a. (i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

b. (n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

c. (u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiato o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

d. (w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

B. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 6 (Attività concretamente effettuate, attività diverse e raccolta fondi)

A. L'associazione di propone di attuare le seguenti azioni e attività volte a mettere in atto concretamente le attività di interesse generale di cui all'articolo precedente:

- attività socio ricreative quali: mostre, convegni, manifestazioni culturali, volte a pubblicizzare e descrivere le attività di interesse generale svolte dall'Associazione stessa e dal movimento solidaristico "OPERAZIONE MATO GROSSO" cui l'Associazione si ispira;
- interventi e presentazioni nelle scuole e negli oratori volte alla sensibilizzazione dei giovani verso le finalità dell'Associazione e al coinvolgimento dei giovani stessi nelle attività dell'Associazione;
- organizzazione di attività di lavoro gratuito e comunitario volte a realizzare gli scopi educativi e solidaristici dell'Associazione;

B. L'Associazione potrà esercitare in via strumentale ed accessoria e nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, ogni attività diversa, utile al raggiungimento delle finalità di interesse generale come previsto dall'art. 6 del Dlgs. 117/2017, quale a titolo esemplificativo:

- in via meramente strumentale raccolta e trasporto di farmaci, materiale ausiliario, viveri, vestiario, attrezzature e macchinari da destinare gratuitamente ad altri Enti e/o Associazioni che utilizzeranno quanto descritto per i loro scopi;
- in via meramente strumentale raccolta di fondi tramite bancarelle di oggetti nuovi e usati, vendita di manufatti, donazioni, offerte di privati.
- in via meramente strumentale prestazioni di manodopera degli addetti ad aziende pubbliche (mediante la sottoscrizione di convenzioni con l'ente) e private; raccolte di rottami di ferro, materiale cartaceo, stracci ed altri materiali riciclabili e riutilizzabili; attività agricole e di giardinaggio, verniciature, imbiancature e lavori di muratura vari, traslochi, sgomberi di locali, abbattimenti

e consegne di legna, attività di confezionamento bomboniere e cesti natalizi. Il presente statuto attribuisce a ciascun associato l'onere di reperire tutta l'eventuale documentazione e certificazione per le attività di cui sopra affinché esse stesse vengano svolte nel pieno rispetto della normativa vigente.

C. L'Associazione potrà infine svolgere, in via non esclusiva, non prevalente e del tutto marginale, attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Dlgs. 117/2017, da destinare al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nonché ogni altra attività conforme all'oggetto associativo e finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie a tali fini.

D. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite prestazioni fornite in modo prevalente dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 7 (Ambito di attuazione delle finalità)

A. L'associazione opera prevalentemente ma non in via esclusiva nel territorio della regione Lombardia.

TITOLO III – Gli associati

ART. 8 (Attività degli associati e dei volontari, rapporti di lavoro)

A. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività prestate in forma personale, spontanea, libera e gratuita dai propri Associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito

regolamento interno. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte e l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.

B. In caso di particolare necessità, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualunque altro tipo ammesse dalla legge. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 9 (Ambito e uniformità del rapporto associativo)

A. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

B. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 12 del presente Statuto, e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli Associati.

C. Gli Associati hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e pertanto regolarmente iscritti nel libro soci; in particolare ogni Associato maggiore di età ha diritto di

voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'Associazione. E' ammesso il voto per delega. E' escluso il voto per posta.

D. I soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

E. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'aspirante socio dovrà presentare l'iscrizione tramite la compilazione scritta di un modulo di domanda che verrà fornito e sarà intestato al direttivo dell'Associazione. Nella domanda dovrà essere specificato:

- nome e cognome, luogo data di nascita, professione e residenza;

- utenza telefonica;

- indirizzo di posta elettronica;

- allegare una copia di un documento in corso di validità;

- accettare le norme sulla privacy e firmarle.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

ART. 10 (Diritti)

A. Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di

essere loro stessi eletti.

B. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata o stampa di e.mail; sono ammesse 3 (tre) deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.

C. Gli Associati hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'associazione;

D. Ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

ART. 11 (Doveri)

A. Gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo

personale, spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti.

B. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, moralità, buona fede ed onestà.

C. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita

ART. 12 (Decesso, esclusione, decadenza, recesso)

A. La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

B. Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

C. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze, fra le quali il mancato versamento della quota o del contributo previsto per l'anno in corso. È altresì causa di possibile esclusione il comportamento di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o abbia agito per un fine contrario a quello

dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

D. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

E. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

F. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV – Gli Organi

ART. 13 (Indicazione degli Organi)

A. Gli Organi dell'Associazione sono:

- i. l'Assemblea degli associati;
- ii. il Consiglio Direttivo;
- iii. il Presidente;
- iv. Il Vice Presidente;

v. Il Segretario

vi. Il Tesoriere;

vii. Organo di Controllo.

B. Tutte le cariche sono gratuite.

C. E' assolutamente vietata qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative ad eccezione dell'Organo di Controllo se previsto cui può essere attribuito un compenso specifico.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 14 (Composizione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata o stampa di e.mail; sono ammesse 3 (tre) deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.

B. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART. 15 (Convocazione e competenze inderogabili dell'Assemblea)

A. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

B. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata un numero di Associati pari ad almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di voto. La

convocazione è fatta mediante comunicazione e.mail o tramite lettera diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

C. L'Assemblea si tiene nelle forme ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

D. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione.

E. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

F. In particolare, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio, e, quando richiesto, nomina/revoca i membri del Consiglio Direttivo determinandone il numero nonché se previsto, nomina/revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

G. L'Assemblea ordinaria delibera sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.

H. L'Assemblea ordinaria determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente statuto.

I. L'Assemblea ordinaria approva l'ammontare dei compensi per le eventuali

prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente.

J. L'Assemblea ordinaria prende in esame le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

K. L'Assemblea ordinaria ha il compito di deliberare circa l'esclusione di Associati dall'organizzazione per gravi motivi e di eleggere il Presidente.

L. L'Assemblea ordinaria delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alle sue competenze.

M. L'Assemblea ordinaria delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

N. L'Assemblea Straordinaria degli Associati può modificare il presente Statuto a condizione che vengano rispettate le modalità espressamente previste dall'art. 3 del suddetto testo.

O. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.

P. L'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 16 (Validità dell'Assemblea)

A. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità gli amministratori non votano. Trascorsa un'ora da quella indicata

nella convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione. In seconda

convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati

presenti in proprio o per delega.

ART. 17 (Votazione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega

ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto o

per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

B. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla

maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

C. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto

costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti

dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 18 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)

A. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale

redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

B. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale

delle Assemblee dei soci, così come i rendiconti economici e finanziari sono

disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede

dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

ART. 19 (Funzioni e durata del Consiglio Direttivo)

A. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ai sensi

dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

B. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'assemblea tra gli

Associati che ne determina il numero, ed i suoi membri possono essere rieletti.

C. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle

deliberazioni consiliari, redige la bozza di bilancio da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea e definisce le quote annuali associative.

D. Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare circa l'ammissione degli

aspiranti Associati una volta valutata la richiesta ricevuta secondo le modalità

previste dall'art. 8 del presente statuto.

E. Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare circa l'esclusione di Associati

per gravi motivi.

F. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal

Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Segretario – Tesoriere.

G. Il Consiglio Direttivo nomina o revoca al suo interno il Segretario – Tesoriere

ed il Vice Presidente dell'Associazione.

H. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del

mandato, ovvero in caso di vacanza della carica su proposta del Presidente

subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima

assemblea utile.

ART. 20 (Composizione e funzionamento)

A. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dieci membri, oltre al Presidente

dell'Associazione.

B. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate

ovvero indicate dagli enti giuridici eventualmente associati.

C. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri anche tramite via telematica o teleconferenza.

D. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno 10 giorni prima di ciascuna riunione via email o tramite apposita comunicazione recapitata a ciascun membre.

E. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quanto è presente la maggioranza dei Consiglieri. Sono ammesse 2 (due) deleghe per persona. Le deliberazioni sono valide con i voti della maggioranza; in caso di parità la votazione è nulla.

F. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

G. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

H. Il Consiglio Direttivo è composto da:

i. Presidente (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio);

ii. Vice Presidente (nominato dal Consiglio al suo interno);

iii. Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere (nominato dal Consiglio al suo interno);

iv. Consiglieri (nominati dall'assemblea degli Associati).

La figura del Presidente e del Tesoriere devono essere cariche distinte e assunte da differenti membri nominati secondo le modalità previste dal presente statuto.

ART. 21 (Presidente del Consiglio Direttivo)

A. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio.

ART. 22 (Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

A. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio al suo interno.

B. Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.

C. Il Consiglio Direttivo può revocare il Vice Presidente.

D. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

E. Il Presidente può delegare, fino a revoca, con apposita procura per singoli atti o determinate categorie di atti, parte dei suoi poteri al Vice Presidente.

ART. 23 (Segretario)

A. Il Segretario dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo diverso dal Presidente ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente.

B. Il segretario redige il verbale dell'assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, nel

quale vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea medesima.

ART. 24 (Il Tesoriere)

A. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornata la contabilità.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione. In particolare il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la relazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati Tesoriere sono conferiti allo stesso potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa con la firma congiunta del Presidente la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente la mansione affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio direttivo.

CAPO III: Il Presidente

ART. 25 (Elezione del Presidente)

A. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea degli Associati a maggioranza dei presenti in proprio.

ART. 26 (Durata)

A. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

B. L'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

C. Prima della fine del mandato il Presidente stesso convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 27 (Rappresentanza legale e funzioni)

A. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, ed attua le delibere dell'Assemblea.

B. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

C. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e le porta alla notifica nella prima riunione utile.

D. Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli Associati.

ART. 28 (Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti)

A. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

B. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile Nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

C. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

D. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei

conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

TITOLO V – Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

ART. 29 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)

A. Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone di un patrimonio indivisibile e indisponibile costituito da liquidità e attività finanziarie, ovvero da beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ente, nonché eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti, nonché eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio..

B. Costituisce patrimonio disponibile ogni altra attività patrimoniale dell'Associazione.

C. Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs.

117/2017.

D. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS - ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 30 (I beni)

A. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale, o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.

ART. 31 (Quote o contributi annuali)

A. Le Quote o contributi annuali di adesione a carico degli Associati sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 32 (Erogazioni, donazioni, lasciti)

A. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità

statutarie dell'Associazione con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva.

B. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva

ART. 33 (Proventi derivanti da attività di raccolta fondi e attività diverse)

A. I proventi e gli oneri derivanti da attività di raccolta fondi e da attività diverse, del tutto strumentali e sussidiarie all'attività istituzionale, sono inseriti in apposita sezione del Rendiconto dell'Associazione.

B. L'Assemblea degli Associati delibera sulla loro utilizzazione che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione ovvero destinate alla realizzazione degli scopi educativi e solidaristici dell'Associazione.

ART. 31 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

A. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

B. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea, ove ritenuto necessario, provvede alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

C. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma

1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VI – Bilancio

ART. 35 (Bilancio)

- A. Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Bilancio consuntivo predisposta dal Tesoriere, di cui all'art. 13 del Dlgs. 117/2017 da sottoporre all'assemblea degli Associati per la relativa approvazione.
- B. Il Bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017, evidenzia, fra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.
- C. Il Bilancio si riferisce ad un esercizio contabile ed amministrativo coincidente con l'anno solare, ovvero ad un esercizio contabile ed amministrativo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- D. Il Bilancio deve restare depositato presso la sede associativa durante gli otto giorni precedenti l'assemblea che li approva, a disposizione di tutti gli associati e di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
- E. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio

di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.

F. Il Bilancio, dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese o presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017.

ART. 36 (Obbligo di destinazione degli utili e avanzi di gestione)

A. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

B. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII – La Responsabilità

ART. 37 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

A. Gli Associati dell'Associazione durante lo svolgimento dell'attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

B. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

C. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

dell'Associazione stessa.

D. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

TITOLO VIII – Rapporto con terzi e regolamenti interni

ART. 38 (Rapporto con terzi)

A. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

B. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre a tutti coloro che, pur non essendo Associati dell'Associazione, ne condividono scopi e finalità.

ART. 36 (Regolamenti interni)

A. Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali l'Associazione può dotarsi di Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.

TITOLO IX – Controversie e disposizioni finali

Art. 37 (Clausola compromissoria)

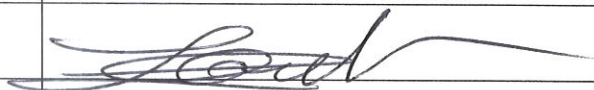
B. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal

Presidente del Tribunale competente. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*,
senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 38 (Disposizioni finali)

A. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto
valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio
2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

